DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 luglio 2022, n. 248

I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza", con sede in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini n. 174. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento di sede e mantenimento dell'accreditamento istituzionale presso la nuova sede, nell'ambito del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di n. 9 su n. 10 posti letto di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) nei locali realizzati al piano rialzato del corpo centrale della struttura sita in Viale Cappuccini n. 174, in continuità con il Pronto Soccorso.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche" e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 331 del 13/12/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e ss.mm.ii. prevede:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie"), comma 3, che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)", tra cui rientrano le "strutture che erogano

prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.1. della medesima legge;

- all'art. 28 ("Trasferimento definitivo delle strutture accreditate") quanto segue:
 - "1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.
 - 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.
 - 3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.
 - 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.
 - 5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.
 - 6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.";
- all'art. 29, comma 9, che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'art. 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.".

Con D.G.R. n. 1726 del 23/09/2019 di adozione del R.R. n. 23/2019 "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017". Recepimento Accordo Stato Regioni del 1/08/2019 (Rep. Atti n. 143/CSR) ad oggetto: "Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva" e "Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso", la Regione Puglia ha ridisegnato la Rete dell'Emergenza Urgenza regionale, ove il Pronto Soccorso dell'IRCCS

"Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo è classificato come "DEA I Livello –SPOKE", il quale, ai sensi della medesima D.G.R. ed in linea con quanto previsto dal D.M. n. 70/2015, deve essere dotato, inter alia, di almeno n. 8 posti letto tecnici di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) ed unità di ammissione ospedaliera.

Con nota prot. n. 1651/DS-01 del 30/11/2021, consegnata *brevi manu* in data 01/12/2021 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/16152 del 13/12/2021, il Direttore Generale della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" – Opera di San Pio da Pietrelcina, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale ed amministrativa in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale dei Cappuccini n. 174 ha comunicato: "ai fini dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento, che 9 dei 10 posti letto tecnici di O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva), attualmente ubicati: 4 nei locali del Pronto Soccorso, 4 presso S.C. di Ostetricia e Ginecologia e 2 presso la S.C. di Pediatria al terzo piano dell'edificio Poliambulatorio, verranno trasferiti nel mese di dicembre p.v. nei nuovi locali realizzati in area contigua al Pronto Soccorso. Si precisa che 1 (uno) posto resterà ubicato al IV piano dell'Ospedale nella S.C. di Ostetricia e Ginecologia (con guardia attiva 24h).", precisando quanto segue:

"L'ampliamento del Pronto Soccorso, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n° 1215 del 31/07/2020, ha migliorato, non solo, la logistica dei posti O.B.I. ma ha consentito il consolidamento della separazione dei percorsi rendendoli definiti ma flessibili. I nuovi locali, realizzati al piano rialzato del corpo centrale dell'Ospedale in continuità con il Pronto Soccorso, ospiteranno 9 posti tecnici di O.B.I. realizzati in box singoli.", allegandovi copia della seguente documentazione:

- "Autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di San Giovanni Rotondo";
- "Planimetria dei locali";
- "Segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A. Prot. n° 40766 del 30/12/2020 e successiva variante Prot. n° 30557 del 28/09/2021";
- "Comunicazione di fine lavori prot. n° 37342 del 23/11/2021".

Con nota prot. n. AOO 183/2842 del 10/02/2022, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT e, per conoscenza, al Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo (FG) ed al Sindaco di San Giovanni Rotondo, la scrivente Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, "ai sensi dell'art. 25, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a verificare il possesso dei requisiti minimi generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. - colonna di sinistra delle Sezioni A Requisiti Generali, C.01 Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e C.01.01 Pronto Soccorso Ospedaliero e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., integrati dai requisiti di cui all'Allegato B "Riorganizzazione della Rete dell'Emergenza Urgenza della Regione Puglia" della D.G.R. n. 1726/2019 sezione "Standard Organizzativo-assistenziali delle strutture di emergenza-urgenza ospedaliera" – "DEA I Livello (SPOKE)", per l'autorizzazione all'esercizio del DEA I Livello SPOKE comprensivo di n. 9 posti letto tecnici di O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva), come da layout allegato all'istanza" e, contestualmente, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT "ai sensi degli artt. 25, comma 1 e 29 comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a verificare il possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. – colonna di destra delle Sezioni A Requisiti Generali (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), C.01 Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e C.01.01 Pronto Soccorso Ospedaliero e dal R.R. 16/2019 limitatamente alla fase "DO" di cui al Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ospedaliera – All. A, integrati dai requisiti di cui all'Allegato B "Riorganizzazione della Rete Dell'Emergenza Urgenza della Regione Puglia" della D.G.R. n. 1726/2019 sezione "Standard Organizzativo-assistenziali delle strutture di emergenza-urgenza ospedaliera" - "DEA I Livello (SPOKE)", per l'accreditamento istituzionale del DEA I Livello SPOKE comprensivo di n. 9 posti letto tecnici di O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva), come da layout allegato all'istanza.".

Con *Pec* del 31/05/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/7761 del 07/06/2022, è stata trasmessa la nota prot. n. 0056122 del 27/05/2022 a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica

del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG recante in allegato la nota ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio dei nuovi locali per trasferimento di 9 posti su 10 di O.B.I. (Osservazione Breve iIntensiva) dell'I.R.C.C.S. "Casa sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo (FG). Parere", nella quale è rappresentato quanto segue:

" I sottoscritti Dott.ssa Angela ANTONACCI, Dott. Antonello CURIALE e Dott. Agostino TROMBETTA, rispettivamente Dirigente Medico del SISP e Tecnici della Prevenzione tutti del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG

(omissis)

Esprimono Parere Favorevole

al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di 9 posti su 10 di O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva), realizzati al piano rialzato del corpo centrale dell'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo, in continuità con il Pronto Soccorso, come rappresentati nella planimetria agli atti di questo Servizio.

Il Legale Rappresentante della Struttura ai sensi dell'Art. 11 L.R. 9/2017 è il Dott. Michele GIULIANI (...), Direttore Generale della Fondazione IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo. Il Responsabile Sanitario del Reparto ai sensi dell'Art. 12 L.R. 9/17 è il Dott. Giuseppe Giovanni Antonio Di PUMPO, nato (...) il 24.06.1954 (...), Specialista in Chirurgia d'Urgenza e P.S., iscritto all'albo della Provincia di Foggia dei Medici Chirurghi, al n. 5336 dal 14.07.1999".

Con *Pec* del 30/06/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8724 del 05/07/2022, è stata trasmessa la nota prot. n. 47729/22 del 30/06/2022, ad oggetto "GIUDIZIO FINALE – TRASFERIMENTO DI 9 POSTI SU 10 DI O.B.I. (OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA) DELL'IRCCS "CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA" DI SAN GIOVANNI ROTONSO, per MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DEI NUOVI LOCALI – INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI – INCARICO PROT. NR. 2842 del 10.02.2022", con cui il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL BT ha rappresentato quanto segue:

- "- Valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- Visto l'esito delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, da cui risulta che la struttura possiede i requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio;
- Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 27.06.2022;
- Verificato il possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici previsti dal R.R. n. 03/2005 e dal n. R.R. 16/2019, integrati dai requisiti di cui all'allegato B della D.G.R. n. 1726/2019;
- Verificate le griglie di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamenti, limitatamente alla fase di "DO", con esito favorevole;

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il mantenimento dell'accreditamento dei nuovi locali di nr. 9 posti letto tecnici di O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva)

Denominazione	E.E. FONDAZIONE I.R.C.C.S. CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
Titolare	E.E. FONDAZIONE I.R.C.C.S. CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
Responsabile legale	Dott. MICHELE GIULIANI
Sede Legale	VIALE CAPPUCCINI 174 – 71013 – SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Sede operativa	VIALE CAPPUCCINI 174 – 71013 – SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Attività	OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA
Ricettività	N. 9 (NOVE) Posti Letto TECNICI
Natura giuridica	PRIVATA
C.C.N.I. applicato	***

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

Dr. DI PUMPO GIUSEPPE GIOVANNI ANTONIO		
Nato /il	<i>()</i> – 24.06.1954	
Residenza	()	
laurea	MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITA' MILANO – 17.04.1984
abilitazione	MEDICINA E CHIRURGIA – UNIVERSITA' MILANO – 1984/1	
specializzazione	CHIRURGIA URGENZA e PS	MILANO – Novembre 1989
Iscrizione albo/ordine	FOGGIA - N. 5336 - 14.07.1999	

(...)".

Per tutto quanto sopra rappresentato;

si propone, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di sede ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale presso la nuova sede, nell'ambito del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), di n. 9 su n. 10 posti letto di O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva) nei locali realizzati al piano rialzato del corpo centrale della struttura sita in Viale Cappuccini n. 174, in continuità con il Pronto Soccorso, posti letto afferenti all'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" di titolarità della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza", con sede legale ed amministrativa in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini n. 174, il cui Legale rappresentante è il Dott. Michele Giuliani ed il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Giovanni Antonio Di Pumpo, specialista in Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso,

con la precisazione che:

- il legale rappresentante della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.",

con la prescrizione di trasmettere alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., copia della la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a firma del legale rappresentante, corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori nonché dei soci titolari di quote superiori al 20%, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a firma del legale rappresentante, corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante;
- copia dell'istanza con cui il Dott. Di Pumpo Giuseppe Giovanni Antonio chiede alla Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 24/06/2024), e dell'autocertificazione resa dal medesimo Dott. Di Pumpo Giuseppe Giovanni Antonio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di sede ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale presso la nuova sede, nell'ambito del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), di n. 9 su n. 10 posti letto di O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva) nei locali realizzati al piano rialzato del corpo centrale della struttura sita in Viale Cappuccini n. 174, in continuità con il Pronto Soccorso, posti letto afferenti all'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" di titolarità della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza", con sede legale ed amministrativa in San Giovanni Rotondo al Viale Cappuccini n. 174, il cui Legale rappresentante è il Dott. Michele Giuliani ed il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Giovanni Antonio Di Pumpo, specialista in Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso,

con la precisazione che:

- il legale rappresentante della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.",

con la prescrizione di trasmettere alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., copia della la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a firma del legale rappresentante, corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori nonché dei soci titolari di quote superiori al 20%, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a firma del legale rappresentante, corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante;
- copia dell'istanza con cui il Dott. Di Pumpo Giuseppe Giovanni Antonio chiede alla Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 24/06/2024), e dell'autocertificazione resa dal medesimo Dott. Di Pumpo Giuseppe Giovanni Antonio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" con sede legale ed amministrativa in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini n. 174;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Dirigente dell'U.O.G.R.C. dell'ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
 "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
 CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera della scrivente Sezione;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Mauro Nicastro)